

BREXIT

VAT

Scambi di merce da **EU** a **UK**



20
20

NOVEMBRE

ITCA®
ITALIAN TRADE AGENCY

LONDON

Italian Trade Commission

Trade Promotion Section of the Italian Embassy

Sackville House, 40 Piccadilly

W1J 0DR , LONDRA

+44 20 7292 3910

+44 20 7292 3911

londra@ice.it

HELP DESK BREXIT

brexit@ice.it

I presente documento è stato elaborato dall'Agenzia ICE

Ufficio di Londra | Desk Brexit

a cura di Federico Marelli e Luca Cordelli

supervisione di Gabriella Migliore

Layout grafico e impaginazione

Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy | Vincenzo Lioi & Irene

Caterina Luca | Nucleo Grafica

BREXIT

VAT

SCAMBI DI MERCE DA EU A UK

In costanza dell'appartenenza di UK all'EU, gli scambi di merce comunitaria avvenivano in libera circolazione.

In esito a Brexit, dal primo gennaio 2021, UK metterà in funzione un confine doganale e pertanto gli scambi di merce tra gli stati appartenenti all'EU (così come per gli altri stati non EU) avverranno in regime di importazione/esportazione doganale.

Da ciò derivano alcune conseguenze di ordine pratico che riteniamo utile siano opportunamente valutati dalle imprese Italiane esportatrici in UK in preparazione a Brexit.

Non trattiamo qui gli aspetti legati all'Irlanda del Nord e alla negoziazione ancora in corso del trade agreement tra UK e EU.


Sottoponiamo nel seguito, senza pretesa di esaustività, alcune informazioni di cui raccomandiamo la valutazione in preparazione a Brexit:

- 1) È opportuno che le imprese valutino la necessità /opportunità di registrarsi VAT (oltre che ai fini doganali) in UK in presenza di flussi di merci derivanti da contratti che prevedano il trasferimento di beni a titolo non traslativo della proprietà, come ad esempio i contratti estimatori, consignment stock, vendite con riserva di proprietà, trasferimento in conto visione, trasferimenti a costituzione di stock locali etc..
- 2) Simili valutazioni è opportuno che vengano svolte rispetto all'esigenza da parte dell'impresa esportatrice in UK di distribuire

e commercializzare localmente il proprio prodotto già in libera pratica, cioè avendo già assolto gli oneri doganali di importazione. Onde fare ciò l'impresa esportatrice può valutare di registrarsi ai fini VAT (e Custom) in UK, sdoganare le merci in nome proprio per poi commercializzarle a clienti UK in regime domestico.

- 3) Per le vendite "online" o "distance sales", in dipendenza di qual è il soggetto responsabile per l'effettuazione delle formalità doganali, occorre valutare la necessità per l'impresa di registrarsi ai fini VAT in UK onde eseguire l'importazione dei beni e le relative cessioni a clienti locali.
- 4) Operazioni triangolari con altri soggetti di paesi UE possono richiedere una registrazione VAT in EU da parte del partecipante alla triangolazione stabilito in UK o viceversa.
- 5) Il meccanismo di liquidazione della VAT all'importazione in dichiarazione VAT costituisce una semplificazione amministrativa apprezzabile e pertanto da valutare. È previsto infatti un meccanismo di postponed accounting secondo cui la VAT dovuta in importazione è liquidata nella medesima dichiarazione VAT, nella quale il soggetto rileva il debito verso l'erario e contemporaneamente ne rileva il credito in detrazione (ricorrendone le condizioni). Ciò comporta che, in assenza di limiti sulla detraibilità dell'imposta, l'operazione doganale avvenga senza oneri finanziari derivanti da VAT (lo stesso non vale per la componente di dazio). In sintesi, registrarsi in UK ed assolvere gli oneri doganali in proprio non ha effetti di cassa negativi dovuti a VAT.
- 6) Venendo meno la possibilità per le imprese di chiedere nel proprio stato membro il rimborso di VAT assolta in altro stato membro occorre che le imprese valutino l'opportunità di registrarsi ai fini VAT onde recuperare la VAT su costi locali utilizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa.



ita-london-italian-trade-agency 

@ITALondon_ 

@italondon_ 

Italian Trade Agency 

www.ice.it
www.export.gov.it
www.ice.it/it/mercati/regno-unito